



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario

nell'adunanza in Camera di consiglio del 28 giugno 2022 ha pronunciato la seguente

#### DELIBERAZIONE

**nei confronti del comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)  
esame relazione di fine mandato 2017-2022**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la Relazione di fine mandato del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO), pervenuta alla Sezione in data 3 maggio 2022, prot. Cdc n. 5295;

VISTA la nota istruttoria prot. Cdc n. 6427 del 17 maggio 2022, con cui si chiedevano chiarimenti al Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) in merito alla Relazione di fine mandato pervenuta;

VISTA la nota di riscontro istruttorio prot. Cdc. n. 7498 del 9 giugno 2022 del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO);

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Consigliere Vittoria Cerasi;

### **PREMESSA IN FATTO**

Il Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) figura tra gli enti per i quali il 12 giugno 2022, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal D.M. Interno del 31 marzo 2022.

Le precedenti elezioni amministrative si erano svolte in data 11 giugno 2017 e la proclamazione del Sindaco era avvenuta in pari data.

L'Ente, in data 3 maggio 2022, con nota prot. Cdc 5295, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 che risulta sottoscritta dal Sindaco il 24 aprile 2022, corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Con nota prot. Cdc n. 6427 del 17 maggio 2022, il Magistrato istruttore ha comunicato al Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) che la relazione di fine mandato risultava sottoscritta da un Revisore non abilitato sull'applicativo GET e che la stessa, redatta secondo lo schema tipo D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo ai "rilievi della Corte dei conti" (parte IV), riportava che: "L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili", benché nei confronti dell'Ente questa Sezione abbia adottato la deliberazione n.22/2022/PRSE. A tale richiesta, il Sindaco ha fornito riscontro istruttorio, provvedendo ad informare con nota prot. 7498 del 9 giugno 2022 che il Revisore risultava nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 marzo 2022, ma che solo in data 8 giugno 2022 il Revisore ha provveduto all'abilitazione sul portale GET, mentre in merito al mancato inserimento della deliberazione n. 22/2022/PRSE il Sindaco riferisce che: "è stata una svista da parte della società incaricata".

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine

di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un importante strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'ente; la comunità locale, nell'esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell'ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico nel cui ambito il cittadino elettore deve avere la possibilità di estrarre, prima del voto, il confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato). In questo modo, al termine della consiliatura, si perfeziona quel processo che annualmente, è scandito dal confronto tra bilancio di previsione e rendiconto generale, e che si riflette, sul versante programmatico, nella rimodulazione del Documento Unico di Programmazione.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato concorre, per tale via, alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch'esso presidiato da specifiche sanzioni (cfr. Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 174/2018/VSG).

Proprio alla luce delle predette finalità, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento:

- a) al sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) ad eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;

d) alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) alle azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) alla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

Con specifico riferimento ai *"rilevi della Corte dei conti"*, il citato schema tipo prescrive che la relazione debba *"indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005"*, precisando che *"se la risposta è affermativa"*, occorre *"riportarne in sintesi il contenuto"*.

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni *"sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo"*.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come accennato, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o

del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tutti i termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e pubblicata secondo precise scadenze temporali, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rafforzare la coerenza delle previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato, nonché l'obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

2. Ciò premesso, in occasione delle elezioni del 12 giugno 2022, il Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) ha trasmesso a questa Sezione di controllo e pubblicato sul proprio sito internet la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 149/2011.

Le precedenti elezioni amministrative nel Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) si erano svolte in data 11 giugno 2017, sicché, a norma dell'art. 1, co. 2, della L. 182/1991, il mandato del Sindaco è venuto a scadenza il 11 giugno 2022.

La relazione, adottata e pubblicata nei termini prescritti dalla legge e redatta in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, non ha dato piena attuazione al principio di trasparenza sotteso alle norme di cui si è testé dato conto, non avendo riferito, nella parte dedicata ai *"rilievi della Corte dei conti"* (parte IV), che questa Sezione, nel periodo di durata del mandato, ha adottato nei confronti dell'Ente, la Deliberazione n. 22/2022/PRSE, che ha accertato *"la violazione dell'obbligo di tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 da parte dell'Organo di revisione del comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)"*.

Al principio di trasparenza, difatti, va data attuazione non solo in senso formale, ma anche e soprattutto in senso sostanziale, attesa la specifica finalità della disciplina normativa in esame,

che intende dare alla comunità locale tutti gli strumenti e le informazioni utili, per un controllo democratico dei cittadini e per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa nel corso del mandato elettivo.

A tale fine, lo stesso modello di relazione di fine mandato, approvato con D.M. 26 aprile 2013, espressamente prevede, in tutti i suoi allegati A), B) e C), che laddove vi siano rilievi da parte della Corte dei conti, degli stessi occorra "riportare in sintesi il contenuto".

Su fattispecie analoghe, di questa stessa Sezione, cfr , tra le tante, le seguenti deliberazioni: 204/2019/VSG; 206/2019/VSG; 259/2019/VSG; 260/2019/VSG; 265/2019/VSG.

### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

### ACCERTA

la non corretta applicazione da parte dell'Ente, delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni;

### DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco e che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2022.

Il Magistrato Relatore  
(Cons. Vittoria Cerasi)



VITTORIA CERASI  
CORTE DEI CONTI  
30.06.2022  
08:32:20  
GMT+01:00

Il Presidente  
(dott.ssa Maria Riolo)



MARIA RIOLO  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
30.06.2022 05:01:35  
GMT+00:00

Depositata in Segreteria il

30 giugno 2022

Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)



Protocollo Arrivo N. 1448/2022 del 01-07-2022  
Allegato 1 - Class. 2.7 - Copia Documento